



ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

REQUISITI per ISCRIZIONE nell'ELENCO MEDIATORI NORME di COMPORTAMENTO per i MEDIATORI (codice etico)

L'iscrizione all'Elenco dei mediatori dell'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano è riservata agli Avvocati iscritti all'Albo di Milano con effettivo esercizio della professione non inferiore a cinque anni e in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art.4 DM 150/23. Requisito necessario per l'iscrizione all'Elenco, predetto è la presentazione di un attestato di partecipazione, con esito positivo – votazione non inferiore a 7/10 (ex 3/5) – a un corso specifico di formazione a ciò qualificante della durata di almeno 50 ore (sentenza Consiglio di Stato n. 5230/2015), tenuto con i criteri e secondo le modalità, indicate dal Consiglio dell'Ordine facente parte dell'Unione Lombarda degli Ordini Forensi (ULOF), nonché la partecipazione in qualità di uditore ad almeno 5 procedure di mediazione effettivamente svolte con la partecipazione delle parti, nonché la sottoscrizione di polizza RC professionale estesa all'attività di mediatore.

Successivamente all'entrata in vigore del DM 150/23, ai sensi dell'art. 23 di detto decreto, requisito per l'iscrizione all'Elenco dei mediatori dell'Organismo è la presentazione di un attestato di partecipazione, con esito positivo della prova finale con il massimo dei voti retrocedendo al massimo fino a tre punti (es:27/30) a un corso specifico di formazione riservato a un numero massimo di quaranta partecipanti di durata non inferiore a ottanta ore, oltre allo svolgimento di un tirocinio mediante partecipazione, affiancando il mediatore, a non meno di dieci mediazioni con adesione della parte invitata, la presentazione dell'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità, nonché la sottoscrizione di polizza RC professionale estesa all'attività di mediatore.

In ogni caso, tenuto conto della imprescindibile esigenza di garantire la qualità, la professionalità e la competenza dei mediatori, l'iscrizione e la permanenza all'elenco dei mediatori è subordinata ad una valutazione secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo dell'Organismo.

I mediatori iscritti nell'elenco devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'Organismo, frequentando – dal 15 novembre 2023 - corsi di formazione e aggiornamento di almeno diciotto ore per biennio (art. 24 DM 150/23).

La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento, così come la mancata disponibilità a sottoporsi a valutazione, ovvero il mancato superamento della medesima, comportano la cancellazione dall'elenco dei mediatori dell'Organismo.



ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Il rifiuto, senza giustificato motivo, da parte di un mediatore all'incarico a lui affidato - quando reiterato per più di tre volte nell'arco di un triennio - comporta la cancellazione dello stesso dall'elenco dei mediatori dell'Organismo.

Il mantenimento dei requisiti di onorabilità fissati dal DM 150/23, nonché il rispetto del limite di iscrizione presso non più di cinque organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, costituiscono requisiti per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Organismo.

L'Organismo può e deve verificare che i singoli mediatori esercitino e/o promuovano la propria attività in modo professionale, veritiero e dignitoso, costituendo ciò requisito per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dell'Organismo.

Il mediatore e i suoi ausiliari dovranno attenersi alle disposizioni di cui all'art. 21 del DM 150/23, art. 62 del Codice Deontologico forense e all'art. 815 c.1 dai numeri 2 a 6 cpc. È fatto loro divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Non possono percepire compensi direttamente dalle parti.

L'incarico di mediazione non può essere assegnato a soggetti che abbiano la responsabilità dell'Organismo e/o rivestano ruoli direttivi nello stesso e nella Fondazione Forense.

Al mediatore è fatto obbligo di:

- a) sottoscrivere, per ogni mediazione per la quale è designato, una dichiarazione di imparzialità e indipendenza (art. 22 lett.i DM 150/23);
- b) informare immediatamente le parti e l'Organismo delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità e all'indipendenza nello svolgimento della mediazione;
- c) sottoscrivere, per ogni mediazione per la quale è designato, dichiarazione di non trovarsi in situazioni di incompatibilità (art. 21 e art. 22 lett. h DM 150/23);
- d) informare immediatamente le parti e l'Organismo circa l'insorgenza di eventuali situazioni di incompatibilità;
- e) formulare, ove concordemente richiesto dalle parti e qualora disponga degli elementi necessari, le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative ed è comunque tenuto a non sottoscrivere il verbale che contenga l'accordo raggiunto in autonomia dalle parti se gli avvocati, che assistono le parti, non abbiano (ai sensi dell'art. 12 DLGS 28/2010) attestato e certificato la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico;
- f) assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento avendone compreso il significato e le finalità;
- g) mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura o che sia ad essa correlata. Qualsiasi informazione confidata al mediatore da una delle parti non dovrà



ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge;

- h) assicurarsi che le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento abbiano compreso ed accettato gli obblighi di riservatezza;
- i) svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia;
- j) non esercitare alcuna pressione sulle parti e deve sempre rispettare la volontà delle parti nella ricerca della soluzione, astenendosi dall'influenzarle;
- k) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'Organismo;
- l) tenere gli incontri di mediazione presso la sede dell'Organismo

L'inosservanza delle disposizioni del presente codice etico da parte del mediatore comporta l'immediata segnalazione della violazione al Consiglio Direttivo dell'Organismo per l'assunzione di eventuali provvedimenti.

Per presa visione e accettazione

Milano, il.....

Il Mediatore